



Responsabile del procedimento: MARCELLO ROBERTA

Oggetto: Conferimento incarico legale ad avvocato di libero foro per proporre ricorso avverso l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021. Tar della Calabria sez. di Catanzaro. Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Gaetano Liperoti – Impegno di spesa - CIG Z6732AC5B3

Il Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura

Premesso:

Che il Presidente della Regione Calabria con ordinanza n. 46 del 14.07.2021 ha disposto, tra l'altro: *“alla società Sovreco S.p.A. di accettare nella discarica “per rifiuti pericolosi e non”, sita in loc. Colombra nel Comune di Crotona, autorizzata all'esercizio con il Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 17770 del 13/11/2008 e s.m.i., i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, sino ad un quantitativo massimo di 600 t/giorno, con durata fissata al 30 settembre 2021”*;

Che detta ordinanza motiva che *“i conferimenti in siti extra-regionali che la Regione ha reperito in sostituzione degli enti inadempienti, possono sopperire solo in parte, peraltro a prezzi esorbitanti, alla mancata entrata in esercizio della discarica di Melicuccà e alla interruzione del servizio pubblico di smaltimento nella discarica di Cassano allo Ionio e nella discarica di San Giovanni in Fiore, causata dai ritardi dei soggetti competenti; la discarica di Lamezia Terme in località Stretto, unica discarica pubblica regionale che rimane in esercizio in virtù dell'Opgr n. 24/2021, accoglie gli scarti di lavorazione prodotti dall'Ato di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e, in parte, della Città metropolitana di Reggio Calabria e, pertanto, è tecnicamente impossibile aumentare i quantitativi giornalieri in ingresso” e che “l'unica discarica autorizzata e in esercizio nel territorio regionale, ulteriore rispetto alla discarica pubblica di Lamezia Terme, è la discarica “per rifiuti pericolosi e non” sita in loc. Colombra del Comune di Crotona”*;

Dato atto che, valutate le circostanze in fatto ed in diritto, risultava necessario ed opportuno proporre ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021 e della nota prot. 320949 del 15.07.2021 del Direttore Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, in quanto arrecano pregiudizio al Comune di Crotona ed all'ambito territoriale di riferimento, sia in termini ambientali che in termini economici-finanziari, oltre che per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 104/2010;

Che data la delicatezza e la complessità della vicenda, oltre al notevole interesse pubblico della stessa, risulta necessario conferire incarico ad Avvocato particolarmente esperto in materia, essendo il giudizio di quo annoverabile tra quelli di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara e riconosciuta competenza;

Che ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente è consentito affidare incarichi a legali esterni quando l'Avvocatura interna non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio, considerato l'elevato carico di lavoro nonché la

particolare natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, come nel caso di specie;

Che con Delibera di Giunta n. 202 del 20.07.2021 si autorizzava il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di Crotona, nonché il Presidente dell'ATO 3 Crotona, giusto verbale di assemblea dei comuni della Comunità d'Ambito del 16.07.2021, ad agire in giudizio, ricorrendo al Tar della Calabria, sez. Catanzaro, per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021 e della nota prot. 320949 del 15.07.2021 del Direttore Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, oltre che per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 104/2010, ed a conferire incarico legale della difesa e rappresentanza dell'Ente all'Avvocato Gaetano Liperoti, professionista appartenente all'elenco dei Legali Esterni, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento per il conferimento di incarichi esterni, per come sopra descritti;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 dove, in riferimento alla categoria di servizi legali, si fa rimando alle Linee Guida della medesima autorità n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici";

Valutato pertanto che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della presente deliberazione, rientra nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori;

Che le suddette linee non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti Pagina 1 di 7 dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che in data 19 maggio 2021 veniva pubblicato il nuovo elenco dei Legali Esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il Comune di Crotona, di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente, approvato con D.G.C. n. 21 del 07/02/2018;

Che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, viene stabilito che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

Rilevato che il compenso è stato calcolato tenendo in relazione allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, ridotto almeno del 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento per l'attribuzione d'incarichi legali a professionista esterni, con applicazione di un'ulteriore riduzione come da accordi intercorsi;

Che la spesa unica complessiva di € i € 6.064,36 (di cui euro 5.414,36 per onorari, inclusi oneri fiscali se dovuti e previdenziali, euro 650,00 per contributo unificato, incluse ogni eventuali spese vive comprese quelle di eventuale domiciliazione) trova capienza sul cap. 15420, bilancio 2021-2023, annualità 2021 dando mandato al Responsabile Servizio Avvocatura di provvedere all'impegno di spesa ed alla stipula di apposita convenzione;

Che, tenuto conto di quanto sopra e considerato e data la delicatezza e la complessità della vicenda, risulta opportuno conferire l'incarico di assistenza e di patrocinio legale ad agire in giudizio, ricorrendo il Tar della Calabria, sez. Catanzaro, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021 e della nota prot. 320949 del 15.07.2021 del Direttore Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, oltre che per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 104/2010, all'Avvocato Gaetano Liperoti (C.F. LPRGTN87P10C352G) del Foro di Catanzaro, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avvocato Gaetano Liperoti è la seguente:

- **il principio di economicità** viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell'importo di € 6.064,36 (di cui euro 5.414,36 per onorari, inclusi oneri fiscali se dovuti e previdenziali, euro 650,00 per contributo unificato, incluse ogni eventuali spese vive comprese quelle di eventuale domiciliazione), calcolato tenendo conto dello scaglione di valore indeterminabile, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con una ulteriore riduzione di almeno 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;
- **il principio dell'efficacia** perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- **il principio della tempestività** è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;
- **i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione** vengono rispettati, assicurando annualmente l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori iscritti nell'elenco Avvocati Esterni del Comune di Crotona, pubblicato il 19.5.2021, che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- **i principi di trasparenza e pubblicità** vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e nello specifico dalla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio della procedura annuale di aggiornamento dell'elenco dei legali esterni, nonché dalla diretta comunicazione dello stesso avviso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia;

Ritenuto di corrispondere all'Avv. Gaetano Liperoti è la seguente per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 6.064,36 (di cui euro 5.414,36 per onorari, inclusi oneri fiscali se dovuti e previdenziali, euro 650,00 per contributo unificato, incluse ogni eventuali spese vive comprese quelle di eventuale domiciliazione), dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Rilevato che la norma regolamentare secondo la quale gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato, fermo restando la valutazione di conformità del Responsabile del Servizio Legale intesa quale riscontro dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 oltre di corretta valutazione economica della parcella (minimo

del D.M. 55/2014 e riduzione di almeno il 30%);

Rilevato come il CNF abbia avuto modo di affermare, in proposito, che “l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito, opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce ineliminabilmente a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un appaltatore". In altri termini, "quando all'avvocato si chiede una <idea> per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di <rotazione> o di <estrazione a sorte>, bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.).

Acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL, nonché quella sulla regolarità contributiva;

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z6732AC5B3 ;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 26.01.2021 che nomina Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura l'Avv. Francesco Iorno;

Accertato ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina l'accertamento preventivo, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 29.06.2021 di “*Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e dei relativi allegati*”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29.06.2021 di “*Documento Unico di Programmazione (DUP) per il quinquennio 2021-2025 per la Sezione Strategica e per il triennio 2021-2023 per la Sezione Operativa - Esame e approvazione*”;

Visti:

- l'art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ;
- l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 in combinato disposto;
- le Linea guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018 e le linea guida ANAC nr. 12/2019 approvate il 4/10/2018;
- il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di conferire, per i motivi di cui in premessa, in attuazione del regolamento interno all'ente denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente" approvato con atto deliberativo G.C. N. 21 del 07/02/2018 (cfr. art. 5), l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Crotona per agire in giudizio ricorrendo il Tar della Calabria, sez. Catanzaro, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021 e della nota prot. 320949 del 15.07.2021 del Direttore Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, oltre che per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 104/2010, all'Avvocato Gaetano Liperoti (C.F. LPRGTN87P10C352G) del Foro di Catanzaro;

2) Di impegnare, ai sensi degli articoli 163 e 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di euro € € 6.064,36 (di cui euro 5.414,36 per onorari, inclusi oneri fiscali se dovuti e previdenziali, euro 650,00 per contributo unificato, incluse ogni eventuali spese vive comprese quelle di eventuale domiciliazione), da corrispondere in favore dell'Avvocato Gaetano Liperoti per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2021	15420	01	03	1	03	€ 6.064,36
Oggetto cap.	Spese per liti, vertenze, consulenze					
Esigibilità Scad. Obbligazione						
Anno	2021	2022	2023	anni succ	anni succ.	Totale
Importo	€ 6.064,36					€ 6.064,36

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z6732AC5B3;

5) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per i procedimenti suindicati;

6) Di approvare la convenzione costituente Allegato alla presente determinazione;

7) Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;

8) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

9) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotona di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

10) Di applicare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016, in ordine alla non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9, poiché trattasi di

affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

11) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

13) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

14) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Crotone, lì 17/08/2021

Il Dirigente

Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.006		1.11		15420	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 612	€ 6.064,36	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LIPEROTI GAETANO

Descrizione Impegni Assunti

Ricorso avverso l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 46 del 14.07.2021. Tar della Calabria sez. di Catanzaro

Crotone lì, 17/08/2021

Il dirigente del Settore finanziario

Dott. Antonio Luigi Anania

